

88.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2081	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	2048
Atti di procedimenti penali (Annunzio della trasmissione ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	2080	(Ordini del giorno)	2051
Corte costituzionale (Trasmissione di una sentenza)	2080	Disegno di legge di conversione n. 2515:	
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	2081	(Articolo unico)	2055
Disegno di legge n. 2372 (Pregiudiziali di costituzionalità)	2031	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	2055
Disegno di legge di conversione n. 2497:		(Articoli del relativo decreto-legge)	2056
(Articolo unico)	2039	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	2060
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	2039	(Ordini del giorno)	2062
(Articoli del relativo decreto-legge)	2039	Disegno di legge di conversione n. 2277:	
(Emendamenti)	2040	(Articolo unico)	2071
(Ordini del giorno)	2041	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	2071
Disegno di legge di conversione n. 2224:		(Articoli del relativo decreto-legge)	2072
(Articolo unico)	2045	(Emendamenti)	2073
(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	2045	(Ordini del giorno)	2074
(Articoli del relativo decreto-legge)	2045	Missioni vevoli nella seduta del 4 novembre 1996	2079
		Proposta di legge di iniziativa di un consiglio regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2079
		Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2079
		ERRATA CORRIGE	2081

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

DISEGNI DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (2372); BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1997-1999 (2063); NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1997-1999 (2063-bis); DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1997) (2371)

PAGINA BIANCA

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ RIFERITE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2372

La Camera,

ritenuto che il disegno di legge A.C. 2372 recante « misure di razionalizzazione della finanza pubblica » presenti vizi di incostituzionalità in relazione agli articoli 3, 23, 31, 53, 76, 97 della Costituzione;

premesso che con la manovra di finanza pubblica viene ulteriormente elevata la pressione fiscale fino a raggiungere un livello insostenibile per i contribuenti, per le famiglie e per le imprese;

in ordine al prelievo globalmente considerato esistono vaste zone d'ombra sia rispetto all'attuazione della giustizia tributaria in conformità al dettato costituzionale ma anche rispetto all'accertamento tributario e alla sua applicazione;

la carenza di indicazioni e di misure nella riduzione della ampia area di evasione tributaria finisce per generare ingiustizie che si aggiungono ad ingiustizie;

premesso, altresì, che la legge finanziaria rappresenta lo strumento che regola annualmente le grandezze finanziarie dalla legislazione vigente, al fine di adeguare gli effetti finanziari triennali agli obiettivi e alle regole determinate dal Parlamento con le deliberazioni del DPEF;

la legge finanziaria, nata e voluta come legge di servizio del bilancio, ha superato e trasceso il collegamento funzionale nel contesto contenitivo e limitativo del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, violando l'autonomia della manovra tributaria, rispetto alla decisione finanziaria, travalicando limiti razionali,

snaturandone le finalità essenziali, in particolare per le entrate, con l'introduzione di norme sostanzialmente innovative nel settore tributario, le cui potenzialità devono trovare ben altra espressione e incisività;

non può essere disatteso il principio che lo strumento della legge finanziaria non può essere usato ai fini dell'introduzione di generali o parziali provvedimenti di riforma;

il Governo ha fatto ricorso ad un eccesso di delega nell'ambito della decisione di bilancio, per introdurre riforme all'ordinamento tributario;

l'ampia elasticità dei contenuti ha comportato la sua trasformazione in un veicolo di determinazione, non dei flussi finanziari ma dei grandi settori di spesa e di entrata tributaria;

la richiesta di delega, per il riordino della finanza regionale e locale, inserite nel contesto del disegno di legge è del tutto impropria e, difatti, in materia così delicata e complessa e che, per molti aspetti conferisce, oltre che contenuti tributari agli enti locali, i relativi poteri di accertamento liquidazione e riscossione delle nuove imposte, necessita di un più meditato e approfondito esame complessivo. Infatti la programmata revisione del sistema impositivo, viene a cadere in un contesto istituzionale tutto da definire e, quindi, appare del tutto impropria la rubrica del capo V, che fa riferimento ad un federalismo fiscale, mentre, nella Carta costituzionale, non v'è cenno di Stato federale, ma solo di regione;

la riforma va ad impattare in una realtà amministrativa burocratica degli

enti locali, che non dispongono di strutture capaci di gestire una nuova e complessa operatività fiscale;

soprattutto per le entrate, il principio della inderogabilità del sistema delle garanzie sancite dagli articoli 23, 53 e 81, terzo comma della Costituzione non può essere violato, pena l'incostituzionalità di norme sostanzialmente innovative nel settore tributario che devono trovare ben altra espressione e incisività;

viene di fatto ad essere violata l'autonomia della manovra tributaria, rispetto alla decisione finanziaria sottraendo la decisione di bilancio al principio di legalità, al disegno di organizzazione costituzionale, al ruolo autonomo della politica tributaria;

viene violato l'articolo 76 della Costituzione che limita l'esercizio della funzione legislativa alla determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Ciò non avviene con l'articolo 63 del provvedimento collegato alla finanziaria con le proposte di decentramento fiscale, la razionalizzazione di taluni regimi di tassazione e la semplificazione del sistema, nonché la progettata ambigua riforma della struttura delle aliquote IRPEF lasciando indeterminata la misura delle stesse; in particolare si constata come:

non vengono esplicitati né gli scaglioni di reddito per le aliquote IRPEF, né la misura delle detrazioni fiscali dei tributi;

resta indefinito l'adeguamento delle aliquote stesse al mutato valore della moneta e dell'equilibrio tra imposizione diretta e indiretta;

risultano vaghi i criteri direttivi e imprecise le misure come quelle previste per le addizionali regionali;

non viene indicata la parità di gettito tra tributi nuovi e tributi soppressi cosicché, in mancanza di puntuali elementi conoscitivi, aliquote superiori ad una situazione di parità produrrebbero un get-

tito addizionale attraverso la legge delega per talune categorie di contribuenti in particolare per le imprese familiari che non presentano rilevanti costi per lavoro dipendente;

l'ampiezza della base imponibile dell'IREP consente la realizzazione di elevati incrementi di gettito regionale e in tal modo il Governo sottrae al Parlamento la funzione legislativa rimettendo alla attività amministrativa del ministro la regolamentazione della delicata sfera dei rapporti tributari;

risulta evidente la mancanza di certezze per il contribuente, per le famiglie, per le imprese;

viene violato il principio costituzionale di riserva di legge in materia tributaria di determinazione per legge delle prestazioni patrimoniali e della progressività dell'imposta sanciti dagli articoli 23 e 53 della Costituzione;

con l'articolo 63, comma 3, viene inoltre violato l'articolo 31 della Costituzione relativo alle provvidenze in favore della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti nella mutata società italiana perpetuandosi gravi inadempimenti del legislatore nonostante le ripetute sollecitazioni della Corte costituzionale con sentenza del 1983 n. 76 per evitare gli effetti distorsivi a danno delle famiglie mono-reddito;

viene violato l'articolo 81, 3° comma della Costituzione che prevede che « con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ». L'introduzione della IREP imposta regionale sul prodotto è una nuova imposta che dovrebbe eventualmente trovare istituzione con altra legge diversa dal bilancio;

in ordine alle nuove imposte sulla casa viene violato l'articolo 97 della Costituzione relativo alla imparzialità della pubblica amministrazione per il fatto che una parte in causa decida per l'altra relativamente alla perizia per i fabbricati

inagibili o inutilizzati nonché per il fatto che il comune assume la doppia veste di perito e di ente impositore;

viene altresì violato l'articolo 3 della Costituzione sulla ragionevolezza della norma così come affermato dalla Corte perché non si verifichi il caso di perizie più costose del beneficio ricavabile dal contribuente e sull'esercizio dell'autonomia riconosciuta agli interessati;

tutto ciò considerato decide di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2372.

n. 1.

Delfino Teresio, Peretti, Scocca, Volontè, Panetta, Bastianoni, Marinacci, Lucchese, Nocera, Ostilio, Fabbris.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 2372, collegato alla finanziaria 1997, è composto in misura esorbitante da deleghe legislative, circostanza che sottrae all'esame e alla valutazione del Parlamento riforme ordinamentali ed in materia fiscale di grandissima rilevanza;

visto che le predette deleghe contengono in netta prevalenza principi e criteri direttivi generici e carenti con sostanziale violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

considerato che un numero rilevante di norme contenute nel disegno di legge n. 2372 non ha effetti finanziari, in tale modo contraddicendo la lettera c) 4 della risoluzione del 16 luglio 1996 con cui è stato approvato il DPEF per il 1997, che recita testualmente « di considerare come provvedimenti collegati » « i provvedimenti di manovra integrativa esplicitamente ed esclusivamente rivolti a riportare le grandezze della finanza pubblica entro gli obiettivi »,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2372 in quanto questo viola l'articolo 76 della Costituzione, la risoluzione con cui è stato approvato il DPEF 1997 ed espropria di fatto il Parlamento delle sue prerogative fondamentali in materia di decisioni di bilancio.

n. 2.

Pisanu, Calderisi, Marzano, Taradash, Danese, Rebuffa, Vito, Cicu, Prestigiaco, Bono, D'Ipposito, Possa.

La Camera,

premesso che l'articolo 61 comma 31, lettera a) dell'A.C. 2372 reca delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione dei tributi e del rapporto con i concessionari esattoriali;

che, nell'indicato comma dell'articolo 61 si prescrive l'osservanza del principio della « progressiva eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso » gravante sui concessionari medesimi,

rileva

che la norma indicata contrasta con il principio generale che prescrive « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva », essendo evidente che la progressiva eliminazione dell'osservanza del principio del non riscosso per riscosso può indurre come sta accadendo, i concessionari a trascurare la riscossione delle imposte in ragione della capacità contributiva personale di ciascun contribuente, con evidenti riflessi di iniquità nella distribuzione concreta del carico tributario, in relazione alla « convenienza » delle operazioni di erogazione e, quindi, in contrasto con i più elementari principi di equità.

n. 3.

Valensise, Lo Presti, Bono, Armani, Poli Bortone, Fino,

Paolone, Pace Carlo, Contento, Galeazzi, Gasparri, Martini.

La Camera,

premessò che

il primo comma dell'articolo 63 A.C. 2372 conferisce al Governo la delega ad emanare nel rispetto dei principi costituzionali del concorso nelle spese pubbliche, in ragione della capacità contributiva, e della autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni in ordine alla introduzione della imposta regionale sulle attività produttive e di un'addizionale regionale sull'IRPEF; la previsione della legge delega di cui al citato articolo 74, per le dettagliate disposizioni di carattere impositivo ed i settori economici sui quali è destinata ad intervenire, condiziona il contenuto dell'autonomia tributaria delle regioni, soprattutto con specifico riferimento al potere regolamentare delle procedure applicative dell'imposta, ed alla attribuzione alle regioni dei tributi o quote dei tributi statali che di fatto vengono sottratti all'erario dello Stato, giusta quanto disposto dal successivo articolo 69 A.C. 2372.

rileva che

il combinato disposto degli articoli 63 e 69 dell'A.C. 2372 priva le amministrazioni regionali, ed in particolare le regioni a statuto speciale, dell'autonomia finanziaria tutelata dall'articolo 119 della Costituzione, nei cui confronti dette norme sono in aperto contrasto.

n. 4.

Lo Presti, Valensise, Bono, Armani, Poli Bortone, Fino, Paolone, Carlo Pace, Contento, Galeazzi, Gasparri, Martini, Selva.

La Camera,

premessò che il comma 15 dell'articolo 63 dell'A.C. 2372 reca delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti etc.,

rileva

che manca il termine per l'esercizio della delega in violazione dell'articolo 76 della Costituzione che prescrive la delega al Governo della funzione legislativa « con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

n. 5.

Armani, Lo Presti, Valensise, Bono, Poli Bortone, Fino, Paolone, Carlo Pace, Contento, Galeazzi, Gasparri, Martini, Selva.

La Camera,

considerato che l'articolo 76 della Costituzione non consente che l'esercizio sulla funzione legislativa possa essere delegato « Se non con la determinazione di principi e criteri direttivi: e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti »;

ritenuto che le numerose deleghe al Governo dell'A.C. 2372 recante « misure di razionalizzazione della finanza pubblica » sono costituite da indicazioni operative che esulano dalla « determinazione di principi » e dai « criteri direttivi », di cui all'articolo 76 della Costituzione;

considerato che la specificità delle norme di delega, mentre non risponde allo spirito ed alla lettera dell'articolo 76 della Costituzione, rappresenta l'affidamento al Governo della potestà legislativa condizionando fortemente l'elaborazione dei decreti delegati su materia diversa e complessa;

si ritiene inammissibile l'espropriazione del Parlamento soprattutto nella delicata e non delegabile materia del bilancio e della legge finanziaria.

n. 6.

Poli Bortone, Lo Presti, Valensise, Bono, Armani, Fino, Paolone, Carlo Pace, Contento, Galeazzi, Gasparri, Martini, Selva.

La Camera,

premesso che:

la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 63 dell'atto Camera 2372, reca la delega al Governo a emanare uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni volte alla « revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche »;

lo stesso articolo 63, al 3° comma, dispone una revisione improntata a una generica riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito e, ad una altrettanto indefinita revisione delle detrazioni per lavoro dipendente e per lavoro autonomo e di impresa minore;

tale procedura appare del tutto illegittima e chiaramente anticostituzionale, anche alla luce dei precedenti legislativi che, a partire dalla legge delega sulla riforma tributaria n. 825, del 1971, prevedeva allegate alla stessa apposite tabelle con l'indicazione analitica delle aliquote e detrazioni dell'IRPEF;

le aliquote e detrazioni non possono essere dedotte da principi generici, ma vanno semplicemente determinate e votate dal Parlamento, unico organo costituzionalmente abilitato a decidere in materia di imposte e tributi;

rileva

la violazione dell'articolo 76 della Costituzione che prescrive la delega al Governo della funzione legislativa « con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

n. 7.

Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Paolone, Iacobellis, Selva.

La Camera,

considerato:

che il disegno di legge n. 2372, collegato alla finanziaria 1997, contiene un tal numero di deleghe legislative da configurare una anomalia senza precedenti in questo ambito; dalla quale discende un vero e proprio abuso contro la Costituzione, giacché si tende, pianificando tale mezzo pianificato, a sottrarre automaticamente all'esame tecnico-politico del Parlamento materie e norme di grande importanza nell'ambito della legislazione fiscale e tributaria;

che, inoltre, non poche di tali deleghe risultano formulate in termini tali da implicare l'elusione del disposto dell'articolo 76 della Costituzione, difettando, in tali casi, la determinazione dei principi e criteri da dettarsi;

che, ancora, in più casi la delegazione non incide propriamente nella materia finanziaria, ponendosi, così, in contrasto con la risoluzione 16 luglio 1996 (lettera *c*)-4) di approvazione del DPEF per il 1997, secondo la quale sono legittimamente collegabili solo quelli « di manovra integrativa esplicitamente ed esclusivamente rivolti a riportare le grandezze della finanza pubblica entro gli obiettivi fiscali »;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2372 in quanto sistematicamente violativo dell'articolo 76 della Costituzione, nonché della risoluzione citata in motivazione con la quale è stato approvato il DPEF per il 1997; in tal modo sopprimendosi, quanto alle materie considerate dalle deleghe, la effettività della dialettica parlamentare e la stessa

sostanzialità della funzione legislativa delle due Camere loro assegnata dall'articolo 70 della Costituzione.

n. 8.

Mancuso, Paolone, Angeloni, Scaltritti, Poli Bortone, Urbani, Mitolo, Marotta, Di Comite, Aleffi, Misuraca, Burani, Boso, Fiori.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1271. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 473, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE TARIFFE ELETTRICHE (APPROVATO DAL SENATO) (2497)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 473

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'articolo 3, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

“ 3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22,

emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi.” »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purchè non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,

sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti da emanare dopo aver sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche depurandole anche di tutti gli oneri impropri, provvedendo contestualmente alla soppressione delle agevolazioni alle imprese incompatibili con il regime degli aiuti disciplinato dall'Unione europea.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle tariffe aggiungere le seguenti:, intese come prezzi massimi unitari dei servizi,

1. 2.

Caparini, Barral, Chiappori,
Fontan, Stefani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le utenze di processo che impiegano l'energia elettrica come materia prima, previste dai provvedimenti CIP n. 17/90 e 15/93, il complesso dei sovrapprezzi non può superare l'importo per chilovattora risultante dalla applicazione della tariffa multioraria vigente.

prezzi non può superare l'importo per chilovattora risultante dalla applicazione della tariffa multioraria vigente.

1. 5.

Michielon.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le aliquote del sovrapprezzo termico, per le forniture di energia elettrica per usi domestici, per usi agricoli e per usi diversi, situate nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono ridotte del 30 per cento delle aliquote ordinarie e delle aliquote ad altro titolo in vigore. Viene corrisposto integralmente il sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, nelle aliquote in vigore. La presente disposizione costituisce attuazione dell'articolo 10, secondo comma della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

1. 4.

Caparini, Fontan, Barral, Chiappori, Stefani, Covre.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le aliquote del sovrapprezzo termico, per le forniture di energia elettrica per usi domestici, per usi agricoli e per usi diversi, situate nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e servite da aziende elettriche degli enti locali che producono più del 40 per cento dell'energia elettrica distribuita da fonti rinnovabili ed assimilate, sono ridotte del 30 per cento delle aliquote ordinarie e delle aliquote ad altro titolo in vigore. Viene corrisposto integralmente il sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, nelle aliquote in vigore. La presente disposizione costituisce attuazione dell'articolo 10, secondo comma della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

1. 3.

Caparini, Fontan, Stefani, Barral, Chiappori, Covre.

Sopprimere il comma 4.

1. 1.

Rubino, Masiero, Gastaldi,
Acierno, Giovine, Lorusso, Di
Comite, Deodato.

Al comma 4 sopprimere le parole: di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e.

1. 8.

Caparini, Chiappori, Barral, Stefani.

Al comma 4, sostituire le parole: graduale semplificazione con: soppressione.

1. 7.

Caparini, Chiappori, Barral.

Al comma 4, sostituite le parole: di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 con le seguenti: , depurandole anche di tutti gli oneri impropri, provvedendo contestualmente alla soppressione delle agevolazioni alle imprese incompatibili con il regime degli aiuti disciplinato dall'Unione Europea.

1. 6.

Caparini, Fontan, Stefani, Barral, Chiappori, Covre.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga al comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le aziende elettriche che producono energia elettrica possono determinare variazioni delle tariffe in diminuzione, entro il limite massimo del 30 per cento, rispetto alle tariffe stabilite dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1. 9.

Caparini, Fontan, Chiappori, Covre, Stefani, Barral.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga al comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le aziende elettriche situate nei comuni montani che producono energia elettrica distribuita da fonti rinnovabili ed assimilate possono determinare variazioni delle tariffe in diminuzione, entro il limite massimo del 30 per cento, rispetto alle tariffe stabilite dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1. 10.

Caparini, Fontan, Chiappori, Covre, Stefani, Barral.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2497,

impegna il Governo

a predisporre, entro il 30 giugno 1997, misure a favore dei comuni, ove viene prodotta energia elettrica, situati in zone svantaggiate o soggetti ad elevato impatto ambientale, anche in attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

(9/2497/1)

Caparini, Edo Rossi, Fontan, Ruggeri, Servodio, Manzoni, Chiappori, Penna.

La Camera,

considerata la particolare rilevanza che assume il consumo di energia elettrica nei settori produttivi che impiegano energia di processo come materia prima di cui ai provvedimenti CIP 17/90 e 15/93;

tenuto conto che tali settori sono ormai limitati a consumi annui di circa 3 miliardi di chilovattora, dopo l'adozione

del particolare provvedimento per l'alluminio primario con decreto ministeriale 19 dicembre 1995;

tenuto altresì conto che i provvedimenti di gradualità per l'applicazione del sovrapprezzo e delle tariffe hanno determinato aumenti del costo dell'energia, fra il dicembre 1993 e il settembre 1996, di oltre il 25 per cento per questi soli comparti industriali;

considerata l'opportunità, in attesa della ristrutturazione tariffaria da parte dell'Autorità per l'energia ed il gas, di provvedere alla soppressione delle riduzioni tariffarie ancora esistenti per le utenze di processo;

impegna il Governo

ad esaminare con urgenza la situazione venutasi a determinare applicando, contestualmente ad un riallineamento tariffario ai valori vigenti per la generalità dell'utenza, un trattamento complessivo di sovrapprezzi determinato in misura proporzionale alla tariffa, anziché in valore assoluto, e comunque nella sua totalità non superiore al cento per cento della tariffa attualmente vigente.

(9/2497/2)

Michielon.

La Camera,

impegna il Governo,

ad assumere le iniziative di propria competenza affinché l'inglobamento nelle tariffe del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, avvenga nel rispetto del regime generale della concorrenza e dei regimi specifici per settori o aziende concordati con l'Unione Europea e, compatibilmente con queste condizioni, senza aumento del prezzo complessivo dell'energia per alcun utente.

(9/2497/3)

Cherchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2497, di conversione del decreto-legge n. 473 del 1996;

impegna il Governo,

in sede di riordino delle tariffe elettriche, e comunque non oltre il 28 febbraio 1997, a ridurre in misura significativa gli importi delle voci di nuovo allacciamento, voltura, subentro, riferite alla « fascia sociale — uso domestico prima casa ».

(9/2497/4)

Giovanardi, Rubino, Rasi, Ostilio, Manzini, Ruggeri, Fumagalli, Caparini.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 479, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI E PER L'ACCELERAZIONE DELLE MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEGLI APPALTI RELATIVI AGLI EDIFICI GIUDIZIARI NELLE REGIONI SICILIA E CALABRIA (2224)

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n. 234 e 16 luglio 1996, n. 378.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI**

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « dopo aver acquisito almeno tre offerte »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbli-

che a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

(Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento).

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo del-

l'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.

4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.

7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente

decreto, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

ARTICOLO 2.

(Servizio di traduzione dei detenuti).

1. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996.

2. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale, è autorizzata la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pub-

blici. Il Ministro di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 ». Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: « a norma dell'articolo 2, » sono sostituite dalle seguenti: « a norma dell'articolo 7 ». Nell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: « al presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente decreto ». Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: « al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5 ». Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, tra le parole: « per un massimo di due anni; » e le parole: « ai fini dell'ammissione allo scrutinio » sono inserite le parole: « per il personale di cui al comma 1, lettera *d*), del presente articolo, ».

ARTICOLO 3.

(Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonché per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi. La scelta dei fornitori di beni e servizi predetti può

essere effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia.

2. Gli interventi da realizzare negli edifici demaniali adibiti ad uffici giudiziari, nelle regioni di cui al comma 1, possono essere affidati dai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche mediante trattativa privata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, previa acquisizione di offerte da parte di almeno 5 ditte.

3. L'appalto può avere per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere. Quest'ultima è disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996, e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia - capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.

2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, valutato complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno 1996, in lire 27.379 milioni per l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per l'anno 1998, si provvede: quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e lire 379 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I concorsi per l'assunzione di guardie penitenziarie sono effettuati su

base regionale, in funzione della necessità e dell'ubicazione dei penitenziari e sono riservati a candidati residenti da almeno in cinque anni nella regione di destinazione.

1. 4.

Signorini.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: non abbiano superato sino alle seguenti: decreto e.

1. 3.

Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il personale assunto a norma del presente articolo è destinato per almeno cinque anni alla sede di prima assegnazione.

1. 1.

Paolo Colombo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Il personale assunto a norma del presente articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1. 8.

Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Al personale di ogni comparto e ruolo che per esigenze istituzionali entra in contatto, anche occasionale, con soggetti portatori di malattie infettive viene riconosciuta un'indennità di rischio pari a lire 50.000 mensili.

8-ter. Al personale di ogni comparto e ruolo che per esigenze istituzionali opera su apparecchiature video-terminali e personal computer spetta un'indennità di lire 2.000 per ogni giornata lavorativa.

1. 2.

Michielon, Borghezio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione ed il funzionamento, ivi compresa la fruizione dei generi alimentari, del servizio di mensa per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari.

8-ter. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

*** 1. 5.**

Bastianoni.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

« 9. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione ed il funzionamento, ivi compresa la fruizione dei generi alimentari, del servizio mensa per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari ».

« 10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido in strutture pubbliche o private,

sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali ».

*** 1. 6**

Manziona.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che prevede l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare l'autonomia operativa e funzionale del Corpo;

b) possesso del requisito del diploma di laurea in giurisprudenza per l'accesso ai ruoli direttivi;

c) previsione della riserva di posti per gli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del diploma di scuola media inferiore;

d) previsione, per la prima attuazione del decreto legislativo di istituzione dei ruoli direttivi del Corpo, della riserva di posti 1) per i funzionari e dirigenti dell'amministrazione penitenziaria; 2) per gli ufficiali in ruolo ad esaurimento del disciolto copro degli agenti di custodia; 3) per gli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del diploma di scuola media superiore o che abbiano svolto, per più di cinque anni, senza demerito, le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari;

e) previsione dell'accesso del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nei vari ruoli, nelle strutture interforze istituite per la lotta alla criminalità organizzata e per la protezione dei collaboratori di giustizia.

1. 01.

Simeone.

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: , previo accertamento del numero degli impianti penitenziari da mantenere in esercizio.

2. 1.

Lo Presti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti articoli:

ART. 2-bis.

(Personale direttivo e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria).

1. Alla Direzione di Stabilimenti penitenziari sono preposti funzionari delle seguenti qualifiche:

a) funzionari di IX livello per strutture con capienza di detenuti superiore a 40 unità e fino a 100 unità e con almeno 50 dipendenti di ogni comparto e ruolo;

b) dirigenti per strutture con capienza di detenuti superiore a 100 e fino a 250 unità e con più di 100 dipendenti di ogni comparto e ruolo;

c) dirigenti superiori per strutture con capienza detenuti superiore a 250 unità e con più di 500 dipendenti di ogni comparto e ruolo.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno efficacia economica e giuridica retroattiva, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 395 del 1990, per tutto il personale preposto alle direzioni di stabilimenti penitenziari.

ART. 2-ter.

(Modifiche alla legge n. 395 del 1990).

1. L'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

« ART. 40. — 1. Ai direttori degli istituti di pena, non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione penitenziaria, e ai collaboratori di istituto penitenziario sono riconosciute le stesse attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei corrispondenti ruoli della polizia di Stato, ed è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge n. 121 del 1981, dai decreti legislativi e dalle altre norme vigenti in materia. Al medesimo personale spetta anche l'indennità penitenziaria nonché le indennità speciali accessorie eventualmente previste per la specificità dei compiti.

2. I dirigenti provenienti dalla carriera dei direttori penitenziari, seppure equiparati giuridicamente ed economicamente ai corrispondenti ruoli dirigenziali della polizia di Stato, conservano anche l'indennità penitenziaria precedentemente percepita; ad essi non sono attribuite, anche qualora siano titolari della direzione di istituti penitenziari di particolare importanza e dimensioni, le funzioni di polizia giudiziaria, che saranno svolte dai direttori di VIII livello e collaboratori di istituto nonché dagli appartenenti alla polizia penitenziaria.

3. I direttori del servizio sociale e i dirigenti provenienti dalla carriera dei direttori di servizio sociale sono equiparati, ai soli fini del trattamento economico e pensionistico, alle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato.

4. I direttori penitenziari, i collaboratori di istituto penitenziario e i dirigenti provenienti dalla carriera dei direttori penitenziari, in quanto destinatari dello stesso contratto delle forze di polizia ad ordinamento civile, in considerazione della sostanziale omogeneità degli interessi di categoria in ambito penitenziario, nonché in relazione al rapporto gerarchico che la legge riconosce tra gli stessi e il personale di polizia penitenziaria, possono iscriversi liberamente nei sindacati della polizia penitenziaria.

5. La nomina a direttore coordinatore penitenziario, equiparato al vice questore aggiunto IX qualifica funzionale, può es-

sere attribuita anche previo scrutinio di merito comparativo, al personale della VIII qualifica proveniente dal ruolo dei direttori penitenziari, che abbia maturato esclusivamente nella stessa qualifica almeno quattro anni di anzianità; a tal fine non si computa l'anzianità complessiva di effettivo servizio, non essendovi simmetrica equiparazione tra i ruoli dei funzionari direttivi della polizia di Stato con quelli dei direttori Penitenziari ».

ART. 2-*quater*.

(Direttore generale o vice direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria).

1. L'articolo 30, commi 2 e 3, della legge n. 395 del 1990 si interpreta autenticamente nel senso che qualora al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sia preposto un direttore generale scelto tra i magistrati di cassazione con funzioni direttive superiori, il vice direttore generale dovrà essere, nel rispetto del principio normativamente previsto dalla *pari dignità*, un dirigente generale proveniente dalla carriera dei direttori penitenziari nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il numero complessivo dei magistrati che svolgono funzioni dirigenziali negli uffici centrali del D.A.P. non dovrà essere superiore a quello dei dirigenti provenienti dalla carriera dei direttori penitenziari e direttori di centro di servizio sociale nonché dai ruoli tecnici.

Consequentemente, all'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, provvede il Ministero del tesoro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio relativamente al triennio 1996-1998 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, sugli appositi capitoli di spesa afferenti gli emolumenti del personale, all'uopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01.

Michielon, Borghezio.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: privata sino alla fine del comma con le seguenti: pubblica, secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche.

3. 1.

Signorini.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Al comma 2 dell'articolo 1, sostituire le parole: n. 378. con le seguenti: n. 378, ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269 e dall'articolo 1, comma 6, dei decreti legge 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456; 23 dicembre 1995, n. 572; 28 febbraio 1996, n. 97 e 29 aprile 1996, n. 234.

Dis. 1. 1.

Governo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
considerato che

la casa circondariale di Caltagirone, allocata in un fatiscente edificio già adibito a convento, rende difficoltoso l'assolvimento - da parte del personale - delle

mansioni connesse al servizio penitenziario e provoca condizioni più pesanti per i soggetti ivi sottoposti a custodia cautelare;

è in corso di realizzazione a tempo di rallentatore la nuova casa circondariale in contrada « Noce »;

impegna il Governo,

a rendere agibili nel minor tempo possibile i locali della nuova casa circondariale di Caltagirone.

9/2224/1.

« Garra ».

La Camera dei deputati,

premesso che:

il decreto legge n. 479 del 1996, che ha reiterato il decreto-legge 16 luglio 1996 n. 378 che a sua volta riproduceva, con modifica e integrazione, il decreto-legge 29 aprile 1996 n.234 (il quale ultimo reiterava il decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97) non contiene più disposizioni relative alla definizione delle problematiche legate all'equiparazione del personale penitenziario amministrativo, tecnico e sanitario, con il personale del corpo di polizia penitenziaria, relativamente all'applicazione del servizio mensa, né contiene più quelle disposizioni che rendevano possibile alle singole amministrazioni penitenziarie, nell'ambito della propria responsabilità gestionale, di fare ricorso anche a forme di convenzionamento con organismi e strutture pubbliche o private per l'utilizzazione degli asili nido per i figli dei propri dipendenti;

dette problematiche, che interessano complessivamente moltissimi operatori dell'Amministrazione penitenziaria; avrebbero dovuto essere affrontate e risolte con urgenza, tanto premesso

impegna il Governo

ad intervenire, anche eventualmente con un apposito disegno di legge, affinché:

1) le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 siano interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione ed il funzionamento, ivi compresa la fruizione dei generi alimentari, del servizio mensa per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari;

2) in luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria, nonché l'ufficio centrale per la giustizia minorile, possano stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

9/2224/2.

« Manzione ».

La Camera,

visto il contenuto del disegno di legge di conversione riguardante il corpo di polizia penitenziaria,

impegna il Governo,

ad incrementare gli effettivi del corpo di polizia penitenziaria fino a settemila unità;

ad istituire ruoli direttivi e dirigenziali del corpo di polizia penitenziaria;

ad affermare l'autonomia operativa e funzionale del corpo;

ad assicurare la presenza di personale del corpo di polizia penitenziaria nei vari ruoli delle strutture interforze istituite per la lotta alla criminalità organizzata e per la protezione dei collaboratori di giustizia.

9/2224/3.

« Simeone, Malgieri, Colucci, Fragalà, Rallo, Butti ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1244. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1996, N. 467, RECANTE PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER I SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA-CARRARA, UDINE E PORDENONE NEL MESE DI GIUGNO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (2515)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
6 SETTEMBRE 1996, N. 467 ED ACCET-
TATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « per quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 1997 »;

al comma 5, le parole: « 30 novembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1997 »;

al comma 6, le parole: « di quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 1997 »;

al comma 8, le parole: « 30 novembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1997 »;

al comma 12, ultimo periodo, le parole da: « ed il trentesimo giorno » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ed il 6 ottobre 1996 ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 30 ottobre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1996 »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo a rimborsi »;

il comma 7 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: « periodo sopraindicato », sono inserite le seguenti: « , compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o co-

munque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, e prima del 22 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « all'anno 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « agli anni 1996 e 1997 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. — (Norma di copertura). — 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, ad eccezione del comma 8, si fa fronte nei limiti di lire 3 miliardi per l'anno 1996 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri del medesimo anno, e quanto a lire 500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale" ».

All'articolo 6, comma 1, le parole: « il 30 settembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 gennaio 1997 ».

Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 6-bis. — (Utilizzo di disponibilità di bilancio). — 1. Le disponibilità iscritte in conto residui sui capitoli 9004, 9087 e 9088 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno 1996 e non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 6-ter. — (Delocalizzazione di impianti industriali). — 1. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree individuate dalle ordinanze

nn. 2396, 2449 e 2451 datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 la GEPI SpA predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con le regioni interessate e con il Dipartimento della protezione civile, nel quale sia prevista la possibilità di attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel quale gli interventi hanno carattere prioritario.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI SpA è autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà stabilire criteri e modalità di intervento della GEPI SpA, anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attività ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Proroga termini tributari).

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle

province di Lucca e Massa-Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi per quattro mesi, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civili e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurativa.

3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attività, a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1° ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996.

5. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 novembre 1996.

6. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati di quattro mesi.

7. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.

8. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al 30 novembre 1996.

9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi. La sola effettiva sussistenza del danno è attestata dal sindaco o da un suo delegato.

10. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo

d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.

11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

12. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attività per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si è verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.

ART. 2.

(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi).

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei

comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 ottobre 1996, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. Ferma restando la condizione di cui all'articolo 1, comma 9, per le province di Lucca e Massa-Carrara dal 20 giugno 1996

al 20 ottobre 1996 e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996, è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301.

6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo al rimborso.

7. Gli oneri derivanti dai commi precedenti valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1996 sono posti a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo anno.

8. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle località di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attività di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilità delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo onere valutato in lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

ART. 3.

(Sospensione termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali).

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al 31 dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

ART. 4.

(Disposizioni sulla leva).

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o

il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1996, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

ART. 5.

(Proroga di termini relativi alla gestione del bilancio degli enti locali).

1. Per gli enti locali interessati agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, i termini relativi alla gestione del bilancio 1996 di cui all'articolo 17, commi 3, 8 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

ART. 6.

(Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti).

1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: « sei mesi dalla stessa data » sono sostituite dalle seguenti « il 30 settembre 1996 ».

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 novembre 1996 con le seguenti: „per

le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dalla data in cui si è verificato l'evento alluvionale al 31 dicembre 1996, entro il 5 maggio 1997. Le liquidazioni mensili e la liquidazione trimestrale relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1997, devono essere eseguite, rispettivamente, con la liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1996 deve essere presentata entro il 5 giugno 1997.

1. 2.

Gnaga, Oreste Rossi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 1 e 2 e che posseggono soltanto redditi derivanti da partecipazione in società di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, sempre che abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal comma 10, in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora posseggano anche altri redditi, i medesimi soggetti possono presentare la dichiarazione annuale relativamente a detti redditi ed effettuare i relativi versamenti entro il 31 dicembre 1996 e produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi delle perdite di partecipazione, con le modalità sopra indicate, provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza.

8-ter. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto della sospensione di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1997.

8-*quater*. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate.

1. 4.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: trenta giorni fino a: ed entro la stessa data con le seguenti: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i successivi sessanta giorni. Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: ed il 6 ottobre 1996 con le seguenti: ed il trentesimo giorno successivo a quella prevista quale termine per ripristinare la documentazione contabile dispersa.

1. 5.

Gnaga, Oreste Rossi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. L'accertamento induttivo, previsto dall'articolo 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali indicati nel comma 1, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili.

1. 6.

Gnaga, Oreste Rossi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. La disposizione del comma 12 si applica anche ai soggetti con diverso domicilio fiscale, qualora le scritture contabili siano andate distrutte in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1, purché le stesse risultino ivi tenute nel rispetto delle norme di legge che disciplinano detta facoltà.

1. 7.

Franz, Contento.

ART. 2.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 23 ottobre 1996 fino alla fine del periodo con le seguenti: 31 dicembre 1996, è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti, ancorchè mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti.

2. 2.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi

2. 3.

Gnaga, Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 6-ter aggiungere il seguente:

« ART. 6-*quater*.-1. Onde consentire l'effettivo utilizzo delle risorse stanziato per

la ripresa delle zone dell'Italia settentrionale, colpite dall'alluvione del novembre 1994, il termine del 30 aprile 1996, fissato dall'articolo 12, comma 5-*quinqüies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, che ha modificato l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è prorogato al 30 aprile 1997 limitatamente alle domande che potranno essere presentate dalle imprese che necessitano di rilocalizzare gli immobili, ricadendo nelle condizioni previste dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera e), del decreto-legge del 28 agosto 1995, n. 364, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e modificato dall'articolo 11, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560.

2. Le succitate imprese potranno richiedere la conversione dei mutui agevolati, precedentemente ottenuti, in contributi a fondo perduto, nonché contributi a fondo perduto per pareggiare la nuova spesa per la rilocalizzazione degli immobili al differenziale con quanto ottenuto per il ripristino del danno in loco.

3. Domanda analoga a quella prevista al comma 2 possono presentare le imprese di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, per la conversione in contributi a fondo perduto dei finanziamenti ottenuti.

4. Con appositi regolamenti, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a disciplinare la rilocalizzazione delle abitazioni private e dei nuclei abitati situati in fasce fluviali a rischio di inondazione. Le somme a disposizione per dette rilocalizzazioni sono pari a 100 miliardi.

5. All'onere finanziario complessivo derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 200 miliardi, si provvede mediante la corrispondente riduzione di fondi stanziati dall'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che autorizza la Gepi ad intervenire nelle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994 ».

6-*ter*. 01.

Rosso, Armosino, Mammola.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto che le ricorrenti avversità atmosferiche determinano spesso danni ingenti al patrimonio pubblico e privato delle zone del Paese che ne sono investite, tanto da rendere necessari specifici provvedimenti legislativi che dispongono interventi di varia natura in favore delle popolazioni colpite;

rilevato che, in occasione delle alluvioni che, nel periodo ottobre/dicembre 1993, avevano colpite numerose regioni del centro nord, il decreto-legge n. 328 del 1994, convertito dalla legge n. 471 del 1994, aveva tra l'altro previsto che « le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 488 del 1992, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994, che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto »;

constatato che la regione Liguria, colpita al pari di altre regioni dagli eventi alluvionali del settembre/dicembre 1993,

al fine di ottenere l'assegnazione della quota di propria pertinenza trasmetteva al Ministero dei lavori pubblici il provvedimento con cui venivano indicati i comuni liguri destinatari dei contributi per la riparazione e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo di proprietà di privati cittadini per un importo pari a 9 miliardi di lire e che il Ministero dei lavori pubblici non dava corso al riparto dei fondi di cui trattasi (di provenienza ex Gescal), perchè nel frattempo era intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (n. 424 del 6/12 settembre 1995) che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 488 del 1992;

considerato che, conseguentemente, è venuta a mancare la copertura finanziaria dello stanziamento di 50 miliardi previsto dall'articolo 6 della legge n. 471 del 1994, determinando una evidente disparità di trattamento, in quanto, per alluvioni successive che hanno colpito gli stessi territori (ad esempio quella del 1994 per Genova), essendo stata prevista dal relativo provvedimento legislativo una diversa copertura finanziaria, sono state effettuate da tempo le erogazioni di contributi in favore dei privati per i beni immobili distrutti e/o danneggiati;

impegna il Governo

ad assumere un apposito provvedimento per trovare idonea copertura allo stanziamento di 50 miliardi destinato al risarcimento dei danni subiti dai beni immobili di privati cittadini colpiti dalle alluvioni del settembre/dicembre 1993.

9/2515/1.

« Di Rosa, Camoirano, Labate ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2515;

premesso che:

nel mese di giugno del 1996 eccezionali precipitazioni hanno colpito vaste

zone della regione Friuli-Venezia Giulia, con gravissimi danni alla viabilità ed alle infrastrutture;

tali circostanze hanno evidenziato la necessità di rafforzare gli interventi e le opere di pubblica utilità volti a prevenire o a diminuire i rischi derivanti da eventi atmosferici quali quelli accaduti, che, purtroppo, sembrano avere sempre minor carattere di eccezionalità;

s'appalesa, quindi, di primaria importanza l'individuazione di quelle opere, utili allo scopo indicato, realizzate soltanto in parte, pur con il concorso finanziario dello Stato, ma per le quali non è intervenuto ancora il « completamento funzionale »;

conseguentemente, si rende opportuna una dettagliata ricognizione della situazione in cui versa l'iter istruttorio relativo a domande di finanziamento o, comunque, di sostegno finanziario a carico dello Stato, diretta a favorire la più celere prosecuzione ed il completamento delle opere in questione;

altrettanto opportuna si appalesa la necessità di verificare, al più presto, le concrete possibilità di finanziamento per le opere indicate;

impegna il Governo:

a procedere urgentemente, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti locali interessati, all'individuazione delle opere di pubblica utilità, rivolte a prevenire o a diminuire i rischi descritti in premessa, in ordine alle quali sia pendente presso le amministrazioni dello Stato, gli enti da quest'ultimo dipendenti e gli organismi interministeriali domanda volta ad ottenere il necessario sostegno finanziario;

a verificare l'iter istruttorio delle domande di finanziamento pendenti presso le amministrazioni dello Stato, gli enti da quest'ultimo dipendenti e gli organismi interministeriali concernenti le opere in questione;

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di consentire la più celere prosecuzione ed il completamento delle opere indicate, con particolare riferimento a quelle già iniziate con il concorso finanziario pubblico e non ancora ultimate;

a riferire, nel più breve tempo possibile, gli esiti delle verifiche e degli accertamenti svolti alle competenti Commissioni parlamentari.

9/2515/2.

« Contento, Franz, Menia ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2515;

considerato che appare ormai necessaria una legislazione organica che definisca norme certe e permanenti sugli interventi da attuare a seguito di calamità naturali, per evitare sia il rischio di trattamenti diversi tra le popolazioni colpite dalle calamità, sia il ripetersi del ricorso, ogni volta, a specifici decreti-legge;

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento legislativo organico in materia di calamità naturali che preveda, tra l'altro, meccanismi automatici ed uniformi per le agevolazioni alle popolazioni colpite.

9/2515/3.

« Vigni ».

La Camera,

considerato che:

gli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara, nel mese di giugno 1996, hanno causato al tessuto produttivo delle stesse guasti che necessitano di tempo per essere assorbiti e superati senza danni per quell'economia;

il decreto-legge n. 467 del 1996, all'esame della Camera, contiene proroghe

e sospensioni di termini ed agevolazioni per i soggetti colpiti dalle predette alluvioni, che costituiscono un indubbio primo passo verso l'adeguamento del dettato legislativo alla realtà di una situazione assai grave e preoccupante;

esistono fondate preoccupazioni che i provvedimenti previsti nel decreto non siano sufficienti a permettere la rinascita di quel tessuto produttivo e dell'economia delle zone colpite: è assai improbabile infatti che le aziende così duramente provate dall'alluvione possano, entro il mese di dicembre, ricollocarsi completamente sul territorio, riprendere l'attività e la produzione ed onorare gli impegni nei confronti dello Stato:

impegna il Governo

ad intervenire con tutti gli strumenti indispensabili per:

1) prorogare ulteriormente, e per i tempi strettamente necessari, tutte le scadenze relative agli adempimenti fiscali, nonché al pagamento dell'IVA, a carico delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto in esame;

2) prorogare i termini dell'erogazione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del predetto decreto, per il periodo strettamente necessario alla ristrutturazione e alla ripresa delle aziende presso le quali tali lavoratori sono impiegati, prevedendo la possibilità di partecipazione degli stessi alla ricostruzione dell'apparato produttivo;

3) rivisitare, anche con il coinvolgimento dell'Unione europea, il piano d'intervento GEPI in modo che sia finalizzato non solo alla delocalizzazione degli impianti industriali di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge n. 467, ma alla riqualificazione dell'intero sistema economico locale;

4) prorogare di almeno sei mesi la sospensione dei termini relativi ai vaglia cambiari, alle cambiali, e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto in esame, in quanto materie strettamente legate alla ripresa produttiva;

5) ridefinire i termini relativi alla gestione di bilancio e le agevolazioni nei confronti degli enti locali interessati, in quanto soggetti attivi di processi di sviluppo ed erogatori di servizi primari;

6) intervenire con contributi in conto capitale a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione;

7) riferire al Parlamento, entro il 15 dicembre 1996, sullo stato dei processi di ripresa dell'economia nelle aree colpite dagli eventi alluvionali e proporre misure, così come delineate, nel caso esse fossero necessarie e indispensabili per il conseguimento delle finalità che il decreto in esame si propone.

9/2515/4.

« Moroni, Carli, Evangelisti, Cordoni, Maselli ».

La Camera,

preso atto della necessità di modificare il decreto legge n. 467, all'esame dell'Assemblea, al fine di renderlo omogeneo agli analoghi decreti previsti a seguito dell'alluvione che ha colpito il nord Italia nel novembre 1994, e della concorrente inopportunità di presentare emendamenti al suddetto decreto, in quanto avrebbero potuto comportarne la decadenza per decorrenza dei termini:

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni provvedimenti per riconoscere gli stessi diritti previsti

dalle disposizioni legislative a favore degli alluvionati del novembre del 1994 anche

per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi richiamati nel decreto legge 6 settembre 1996, n. 467.

9/2515/5.

« Oreste Rossi, Gnaga ».

La Camera,

preso atto della necessità di modificare il decreto legge n. 467, all'esame dell'Assemblea, al fine di renderlo omogeneo agli analoghi decreti previsti a seguito l'alluvione che ha colpito il nord Italia nel novembre 1994, e della concorrente inopportunità di presentare emendamenti al suddetto decreto, in quanto avrebbero potuto comportarne la decadenza per decorrenza dei termini:

impegna il Governo

ad apportare con gli opportuni provvedimenti le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 7, le parole: "entro il 30 novembre 1996" devono essere sostituite dalle seguenti: "per le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dalla data in cui si è verificato l'evento alluvionale al 31 dicembre 1996 entro il 5 maggio 1997" e devono essere aggiunti i seguenti periodi: "le liquidazioni mensili e la liquidazione trimestrale relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997, devono essere eseguite rispettivamente con la liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1996 deve essere presentata entro il 5 giugno 1997;

all'articolo 1, dopo il comma 8, devono essere aggiunti i seguenti:

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 1 e 2 e posseggono soltanto redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari e aziende coniugali sempreché

abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 10 in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, possono presentare la dichiarazione annuale relativamente a detti redditi, entro il 31 dicembre 1996, ed effettuare i relativi versamenti. Debbono poi produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi delle perdite di partecipazione con le modalità precedentemente indicate provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo il rimborso delle imposte in eccedenza;

8-ter. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1997;

8-quater. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, potrà avvenire a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate senza aggravii sanzioni, interessi o altri oneri”;

all'articolo 1, comma 12, primo periodo le parole: “trenta giorni” devono essere sostituite dalle seguenti: “novanta giorni” e le parole: “ed entro la stessa data” devono essere sostituite dalle seguenti: “ed entro i successivi sessanta giorni”. Nell'ultimo periodo, le parole da: “alla data” fino alla fine dello stesso periodo devono essere sostituite dalle seguenti: “a quello previsto quale termine per ripristinare la documentazione contabile dispersa”;

all'articolo 1 dopo il comma 12, deve essere aggiunto il seguente:

12-bis. L'accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, secondo comma, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 55, secondo comma, nn. 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali indicati nel comma 1, ed il soggetto passivo di imposta abbia denunciato alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla polizia di stato la distruzione delle scritture contabili”;

all'articolo 2, al comma 5, primo periodo, le parole: “23 ottobre 1996” devono essere sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1996” e dopo le parole: “dei lavoratori dipendenti” devono essere aggiunte le seguenti: “ancorché mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti”; al comma 6, deve essere aggiunto il seguente periodo: “I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quattrimestrali senza interessi”.

9/2515/6.

« Gnaga, Oreste Rossi ».

La Camera,

considerata l'eccezionale gravità degli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia, Garfagnana e in Friuli che — certamente — ha causato danni gravissimi al nostro patrimonio artistico e culturale;

considerata l'importanza dei beni culturali e la loro necessaria tutela e cura;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento quanto prima quali e quanti fondi siano stati stanziati per fare fronte alle emergenze nel settore appunto dei beni culturali compromessi dall'alluvione suddetta; se siano state verificate le perdite, quantificati i danni; se si sia provveduto a recuperare tutto ciò che era immediata-

mente recuperabile. Inoltre a riferire se ciò che era immediatamente recuperabile sia stato posto a restauro o collocato in luoghi adatti per la reimmissione nel circuito della fruibilità culturale e, quindi, restituito alla comunità locale, italiana e internazionale.

9/2515/7.

« Lenti, Malentacchi, Moroni, Valpiana, Bonato, Strambi ».

La Camera,

premesso che:

i cittadini delle province di Asti, Cuneo, Alessandria non hanno ancora avuto modo di tornare alla normalità nelle proprie abitazioni e nell'esercizio pieno delle proprie attività economiche dopo gli eventi alluvionali del novembre 1994 e, a tutt'oggi, rivivono a distanza di due anni l'incubo di quei giorni in assenza delle opere di messa in sicurezza del fiume Tanaro;

considerato il diritto alla sicurezza per le famiglie e per la conduzione delle attività non può essere condizionato dall'incertezza nella realizzazione delle opere di salvaguardia sul fiume;

verificato che le opere ancora da realizzare sulla carta sono in località:

Molino di Isole d'Asti — argine sponda destra Tanaro, chilometri 10; tra Isola d'Asti e Revigliasco — argine sponda destra Tanaro chilometri 4,5; tra Asti e Castello d'Annone — difesa sponda 8 chilometri; ad Asti — ricalibratura argini del Tanaro nel tratto cittadino ed adeguamento foce del Bobore; Rocchetta Tanaro — protezione degli argini; Cerro Tanaro — adeguamento argini; Pietra Marazzi — argini difesa abitato; Piovera Rivarone — difesa sponde e ricalibratura alveo e asportazione materiale litoide accumulato; Alessandria — ampliamento alveo tratto urbano quattro chilometri; da Casabaglio a Bormida — argine destro dodici chilometri; Felizzano e Alessandria — difesa sponda sinistra e argine su sponda sinistra 26 chilometri,

impegna il Governo

ad istituire i necessari provvedimenti urgenti, anche attraverso le procedure straordinarie previste in deroga alla legislazione vigente in materia di lavori pubblici per garantire alle popolazioni interessate la rapida soluzione dell'emergenza determinatasi dagli eventi alluvionali del 1994 e non ancora conclusi.

9/2515/8.

« Muzio, Dameri, Voglino, Penna ».

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE
1996, N. 485, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE
SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE (2277)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:

“ART. 3. — 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.” ».

All'articolo 3, al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: « debbono procedere », sono inserite le seguenti: « ad ogni effetto ».

All'articolo 4, al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale” »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.” »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.” »;

la lettera c) è soppressa;

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

“ART. 12 — (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi) — 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le

società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati". ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. 1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:

“c-sexies) le erogazioni liberali delle società sportive professionistiche di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, a favore delle scuole giovanili di addestramento e di formazione tecnico-sportiva, per un ammontare complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dichiarato.” ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Premio di addestramento e formazione tecnica*). — 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professioni-

stico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi. ».

ARTICOLO 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna Federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.

Le società appartenenti a Federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.».

ARTICOLO 4.

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale. »;

b) il secondo comma è soppresso;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, non costituisce sollecitazione del pubblico risparmio il collocamento di azioni e di altri valori mobiliari effettuato dalle società sportive professionistiche tra persone fisiche o giuridiche per importi unitari non superiori a dieci milioni di lire. ».

2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi*). — Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte a controlli sulla gestione amministrativa, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario,

da parte delle federazioni sportive nazionali, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati. ».

3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (*Potere di denuncia al tribunale*) — Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile. ».

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

Le società che in passato hanno calcolato gli ammortamenti su un valore al netto delle indennità di preparazione e promozione, possono dedurre fiscalmente le quote di cui al secondo comma imputate a conto economico.

3. 1.

Aracu, Aprea, Cavanna Scirea, Follini, Angeloni.

ART. 4

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È abrogato il secondo comma dell'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

4. 1.

Aracu, Aprea, Cavanna Scirea, Follini, Angeloni.

ART. 4-bis

Sopprimerlo.

4-bis. 1.

La Commissione.

ART. 5

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

5. 1.

Aracu, Aprea, Cavanna Scirea,
Follini, Angeloni.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 dicembre 1995, relativa al cosiddetto « caso Bosman », è stato necessario modificare le norme dell'ordinamento sportivo al fine di evitare ogni possibile ostacolo alla libera circolazione degli sportivi professionisti nell'ambito dell'Unione europea;

il Governo italiano, al fine di attenuare le conseguenze relative alla soppressione dell'indennità di preparazione e promozione, di cui all'articolo 6 della legge n. 91 del 1981, derivante dall'applicazione della sopracitata sentenza, ha emanato il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, attualmente in fase di conversione in legge da parte del Parlamento;

nell'ambito di detto provvedimento è stata inserita una disposizione che, sopprimendo la norma della legge n. 91 del 1981, relativa all'obbligo di reinvestimento degli utili conseguiti, prevede di

fatto che le società sportive professionistiche possano avere finalità lucrative;

in tale contesto non è stata considerata la particolare situazione in cui vengono a trovarsi quelle società sportive che retrocedono dal settore professionistico a quello dilettantistico;

è opportuno che la suddetta fattispecie venga adeguatamente regolata nell'ambito delle normative delle federazioni sportive nazionali, a tutela delle società sportive dilettantistiche:

impegna il Governo

affinché, nel rispetto del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, adottati nei tempi più brevi i necessari provvedimenti a sostegno dell'associazionismo sportivo dilettantistico, restando demandata nel contempo all'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali la regolamentazione delle situazioni relative alle società sportive che retrocedono dal settore professionistico a quello dilettantistico.

9/2277/1.

« Napoli, Angeloni, Butti ».

La Camera,

impegna il Governo:

ad intervenire presso gli organismi competenti al fine di sottolineare a questi ultimi l'opportunità di tenere conto, nella determinazione del premio, della situazione delle società minori ovvero di quelle iscritte ai campionati di serie C o categoria ad essa equipollente e in quelli inferiori;

ad intervenire, sempre presso gli organismi competenti, al fine di invitare questi ultimi a considerare la possibilità di adeguare il contributo annuale in favore delle società di serie C, o categoria

ad essa equipollente, o delle società dilettantistiche alle rispettive e crescenti esigenze di bilancio.

9/2277/2.

« Butti, Angeloni, Napoli ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2277;

considerata l'esigenza di potenziare ed incentivare le attività sportive giovanili, che rappresentano, tra l'altro, il « vivaio » cui le società professionistiche fanno riferimento per la selezione degli atleti;

considerata a tal fine l'opportunità che le società sportive professionistiche siano messe in condizione di dare il proprio contributo all'incentivazione dei « vivai » giovanili:

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative, nell'ambito di una più generale riforma della legge n. 91 del 1981, volte a favorire lo sviluppo dei « vivai », in particolare prevedendo la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali delle società sportive professionistiche a favore delle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva, per un ammontare com-

pletivamente non superiore al dieci per cento del reddito d'impresa dichiarato.

9/2277/3.

« Mauro, Aracu, Rizzi, Castellani, Panetta, Bracco, Butti ».

La Camera,

considerato che il decreto 20 settembre 1996, n. 485 affronta solo alcuni aspetti limitati della disciplina del professionismo sportivo, rinviando ad altro momento una più organica normativa;

considerato che il ciclismo professionistico è organizzato su piano internazionale senza alcun vincolo di territorialità ed è indispensabile armonizzare la normativa italiana in materia societaria, fiscale e dei rapporti di lavoro con quella degli altri paesi europei;

rilevata quindi l'esigenza di innovare in modo organico le norme che regolano il professionismo sportivo, tenendo conto anche delle discipline sportive individuali;

impegna il Governo

in sede di predisposizione delle modifiche alla normativa vigente sul professionismo sportivo a tener conto delle particolari esigenze di quelle discipline sportive individuali che operano esclusivamente in sede internazionale.

9/2277/4.

Masi.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 novembre 1996.**

Berlinguer, Crema, Fantozzi, Marongiu, Ruberti, Vigneri.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Crema, Fantozzi, Marongiu, Prodi, Ruberti, Treu, Turco, Vigneri.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TERZI ed altri: « Norme per assicurare la semplificazione e la leggibilità della modulistica usata nei rapporti con la pubblica amministrazione » (1719) *Parere delle Commissioni II (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), VI, X e XIV;*

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: « Nome in materia di autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile

dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (2167) *Parere delle Commissioni II, V, VI e XI;*

alla II Commissione (Giustizia):

GRIMALDI: « Modifica all'articolo 244 del codice civile in materia di riconoscimento della paternità » (1488) *Parere delle Commissioni I e XII;*

BORGHEZIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli uffici giudiziari di Roma » (1820) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

CARMELO CARRARA: « Modifica all'articolo 8 del codice di procedura penale concernente la competenza per territorio » (1869) *Parere della I Commissione;*

RIVA e GUERRA: « Modifica delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di Bergamo, del tribunale di Como e del tribunale di Lecco » (2039) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

SINISCALCHI ed altri: « Abrogazione del comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di determinazione del risarcimento spettante ai proprietari di immobili illegittimamente espropriati » (1287) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

alla IX Commissione (Trasporti):

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità politiche e manageriali nella crisi dell'Ali-

talia, delle società ad essa collegate e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale » (1575) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XI;*

URSO ed altri: « Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e disciplina dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni » (1818) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI e XIV;*

OLIVO e BOVA: « Nuove norme concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida » (1840) *Parere delle Commissioni I e XII;*

alla XI Commissione (Lavoro):

TERESIO DELFINO ed altri: « Norme in materia di riordino dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni e per la concessione dell'equo indennizzo » (1980) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

OLIVO e BOVA: « Istituzione del Centro di comunicazione sul lavoro e del Comitato per la comunicazione sul mercato del lavoro » (1629) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

Annuncio della trasmissione di atti di procedimenti penali ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 21 ottobre 1996 pervenuta alla Camera il 2 novembre 1996, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (reiterato, nell'identico testo, dal decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 555) — affinché

la Camera dichiararsi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, dello stesso codice, 13 della legge 8 febbraio 1948, nn. 47 e 30, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata).

Con ordinanza del 23 ottobre 1996 pervenuta alla Camera il 2 novembre 1996, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lodi ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (reiterato, nell'identico testo, dal decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 555) — affinché la Camera dichiararsi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Umberto BOSSI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 610 dello stesso codice (violenza privata).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia delle citate ordinanze sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter nn. 47 e 48).

Trasmissione di una sentenza della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 24 ottobre 1996, copia della sentenza n. 360 del 17 ottobre 1996 (doc. VII, n. 177) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, recante « Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1 e 2, del regolamento, la suddetta sentenza è

inviata alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti - in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - con lettera in data 31 ottobre 1996, ha trasmesso copia della deliberazione n. 140 del 1996 - approvata dalla sezione del controllo nella seduta del 5 luglio 1996-, con cui riferisce il risultato del controllo eseguito sull'indagine concernente le promozioni alla dirigenza militare per l'esercito e l'Arma dei carabinieri, relative agli anni 1993 e 1994, nonché la retrodatazione delle promozioni di ufficiali appartenenti al ruolo speciale unico ai sensi dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 30 ottobre 1996, a pagina 2000, prima colonna, sopprimere dalla trentatreesima alla trentasettesima riga e a pagina 2004, prima colonna, del medesimo allegato sopprimere dalla ottava alla tredicesima riga.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 31 ottobre 1996, a pagina 2017, prima colonna, trentanovesima riga, dopo le parole: « *nonché, per il parere, alla* » aggiungere le seguenti: « *III e alla* ».

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*